



Comune di Settimo Milanese

REGOLAMENTO D'USO DEL VERDE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 122 del 18/12/1996

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 28 del 08/04/1999

Dipartimento Ambiente Territorio OO.PP.

FINALITA'

Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi e assicurarne un'adeguata fruizione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 -

Il presente Regolamento si applica alle aree verdi di proprietà comunale di seguito elencate:

parchi comunali
parchi storici
campi gioco
alberate stradali
aree di pertinenza di servizi pubblici (scuole, uffici comunali, ecc.)
aiuole di arredo urbano
parchi privati aperti con convenzione per uso pubblico
h) aree di forestazione urbana

Art. 2 -

Sono considerati parchi e giardini storici le aree verdi vincolate ai sensi della Legge n. 1089/1939 e che hanno assunto particolare significato culturale per la città.

L'Amministrazione Comunale tutela in modo particolare i parchi e i giardini storici pubblici e privati al fine di assicurare il mantenimento delle loro caratteristiche morfologiche e strutturali e di garantirne la funzione culturale per tutti i cittadini.

Art. 3 -

Il presente Regolamento comprende e integra le norme contenute ne:

Regolamento di Polizia Urbana;
Prescrizioni di massima di Polizia Forestale;
Legislazione regionale in materia di protezione della natura;
Codice Civile e Codice Penale;
Codice della Strada.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 -

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente titolo e i manufatti su di esse esistenti.

Ogni cittadino è, inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

Art. 5 -

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia, ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

Art. 6 -

Il Servizio comunale di manutenzione coordina gli interventi di manutenzione e d'uso, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla condizione, la cura e la sorveglianza delle aree stesse.

I cittadini possono inoltrare le loro istanze in forma scritta e il responsabile è tenuto a rispondere nella medesima forma.

FRUIBILITA'

Art. 7 -

Il verde pubblico è fruibile dalla generalità dei cittadini, in permanenza, fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 8 -

I parchi, i giardini e in generale tutte le aree verdi, recintate sono aperte al pubblico secondo gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale ed indicati nelle tabelle esposte presso i rispettivi ingressi. All'orario di chiusura i visitatori sono tenuti a trovarsi ai cancelli di uscita.

Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici sono accessibili con i limiti dettati dalle esigenze funzionali del Servizio e imposti dal Responsabile dello stesso.

Il verde pubblico gestito da enti e associazioni in regime di convenzione con l'amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Il Responsabile del Servizio di manutenzione può disporre la chiusura temporanea, totale o parziale delle stesse per la manutenzione o per motivi di sicurezza.

Può, inoltre, impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna. In tale occasione apposita segnaletica indicherà il motivo della chiusura. In caso di chiusura totale il Responsabile richiederà il preventivo assenso dell'amministrazione Comunale.

ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Art. 9 -

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

L'Amministrazione Comunale tramite i propri organi di vigilanza, tramite la forza pubblica, può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrecano disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l'ambiente naturale.

Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno l'unico scopo di tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e la fauna e di far sì che la funzione specifica di ogni area verde non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Art. 10 -

Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.

E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati.

Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori. Dopo le ore 22.00 sono vietati gli schiamazzi e l'uso delle apparecchiature menzionate se non ascoltate in cuffia.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal successivo art. 19.

Art. 11 -

E' vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume.

Art. 12 -

E' vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi.

Art. 13 -

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. I proprietari dei cani e degli altri animali domestici sono tenuti ad asportare gli escrementi dei loro animali ovvero a depositarli negli appositi contenitori.

Non possono essere accatastati materiali di alcun genere al piede delle alberate stradali o comunque al piede delle piante, con l'esclusione dei casi in cui siano predisposte adeguate pavimentazioni e protezioni dei fusti e l'accatastamento sia temporaneo e autorizzato dall'Amministrazione Comunale per esigenze non risolvibili altrimenti.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

Art. 14 -

E' vietata la raccolta di fiori, frutti e qualsiasi parte della vegetazione.

E' vietata l'asportazione di terreno vegetale.

Sono vietate: la rimozione dei nidi, la cattura degli animali selvatici e la pesca.

Esclusivamente a scopi didattici, possono essere raccolti o catturati singoli esemplari della vegetazione e della fauna, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.

La raccolta di piante officinali, a scopi sociali, può essere parimenti effettuata a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

E' vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache e cartelli segnaletici.

E' vietato calpestare le aiuole fiorite.

I tappeti erbosi sono di norma calpestabili dai pedoni, tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco. Su di essi non possono essere usate scarpe con i tacchetti o comunque con soles che danneggino la cortice e non possono per lo stesso motivo essere infissi pali, picchetti o simili. Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, i monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni.

E' vietato introdurre nuovi animali selvatici senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio o alimentare quelli presenti.

Art. 15 -

Nelle acque dei canali, dei fontanili, delle fontane e del laghetto presente nel "Bosco della Giretta" sono vietati:

la balneazione e il pattinaggio sul ghiaccio;
l'uso dei natanti, con esclusione dei mezzi di servizio;
l'immissione dei modellini miniaturizzati, tranne negli spazi specificatamente indicati;
l'ostruzione o la deviazione delle acque;
l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbicidi

Art. 16 -

Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.

Art. 17 -

Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi. Sono, inoltre, proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ATTIVITA' PARTICOLARI

Art. 18 -

Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i picnic e le feste di gruppo.

Il permesso di utilizzo di tali aree viene rilasciato sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento d'uso.

Art. 19 -

Gli spettacoli e le manifestazioni sportive o culturali sono in genere vietate nelle aree verdi.

Il loro svolgimento all'interno di esse può essere concesso con specifica autorizzazione del competente Assessorato, previo parere conforme del Responsabile del Servizio che valuti tecnicamente i costi e i benefici dell'operazione in rapporto agli effetti prodotti sull'ambiente. Il rilascio dell'autorizzazione è, inoltre, subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area.

Con il medesimo criterio sono autorizzate le manifestazioni, all'interno delle aree gestite dai concessionari.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 20 -

E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree elencate all'art. 1 del presente Regolamento.

La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

di sorveglianza e di soccorso;
dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri e della Vigilanza Urbana;
di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto di portatori di handicap.

In casi particolari, per motivate esigenze, valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicoli per disabili.

I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.

Art. 21 -

Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui sentieri e/o sulle strade, con l'eccezione, già prevista all'art. 14, per tricicli, monopattini e veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni.

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 22 -

Nelle aree verdi comunali i cani e gli altri animali domestici devono essere tenuti al guinzaglio salvo che nelle aree appositamente predisposte perché gli animali possano circolare anche senza guinzaglio. Sarà cura del proprietario assicurare che l'animale non oltrepassi il limite di detta area.

Nei parchi non dotati di questi spazi, nei parchi e giardini storici, i cani e gli altri animali domestici possono circolare solo al guinzaglio.

E' vietato far bagnare i cani e gli altri animali domestici nelle acque di canali, fontanili, fontane e nel laghetto del "Bosco della Giretta". In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini e nell'area del laghetto del Bosco della Giretta è vietata la circolazione dei cani e degli animali domestici in genere.

Divieti specifici possono essere indicati con appositi cartelli.

I cavalli possono circolare su strade e sentieri contrassegnati da apposito segnale.

DISPOSIZIONI SPECIALI

Per parchi e giardini storici

Art. 23 -

Manifestazioni, spettacoli, gare sportive sono tassativamente vietate.
Per manifestazioni particolari, l'Amministrazione Comunale si riserva di permetterne l'uso in base a quanto previsto dall'art. 19 ed in relazione alla specifica funzione del parco o del giardino storico.

Per gli orti del tempo libero

Art. 24 -

Le aree destinate a orti urbani sono accessibili al pubblico solo nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento degli orti stessi.
L'accesso alle parcelle coltivate è consentito oltre che agli assegnatari, alle persone da questi autorizzate e al Responsabile del Servizio o suo delegato.

Per le aree gioco-bimbi

Art. 25 -

In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere.
Se l'area è recintata, l'accesso è consentito solo ai bambini e ai loro accompagnatori.
Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica.

Per il laghetto del "Bosco della Giretta"

Art. 26 -

L'area del laghetto presente nel "Bosco della Giretta" rappresenta una nicchia di verde con vocazione "naturalistica". Pertanto l'uso di tale area è finalizzato alla conservazione di tale caratteristica.
In tale area saranno possibili l'osservazione, lo svolgimento di attività didattiche, il passeggio. L'accesso a tale area è condizionato dallo stato di sviluppo della vegetazione ed alle particolari condizioni richieste dalla avifauna insediata. Gli orari di accesso saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale ed indicati sulle tabelle poste all'ingresso.
Nel laghetto è vietata l'immissione di pesci ed animali acquatici e l'alimentazione degli animali acquatici presenti.
La gestione del laghetto è affidata al soggetto a cui è affidata la gestione del "Bosco della Giretta".

Per le aree forestate

Art. 27 -

Le aree forestate sono aree dove prevalente è la presenza arborea. In tali aree espressamente indicate con apposita segnaletica è vietato accendere fuochi, danneggiare la vegetazione, fare il picnic, campeggiare. Nelle aree forestate di recente impianto valgono i limiti imposti dall'effettuazione delle operazioni colturali e indicate in loco da apposita segnaletica.

Per il portico e per il capanno

Art. 28 -

L'area del "portico" e il "capanno" sono destinati ad attività ricreative e di svago compatibili con l'area, al riposo ed alla effettuazione di picnic. L'effettuazione di picnic è consentita previa prenotazione al soggetto a cui è affidata la gestione dell'area. Le modalità di prenotazione e d'uso sono indicate nella tabella apposta in loco. Gli utilizzatori di tali aree per l'effettuazione di picnic o iniziative di svago e/o ricreative di gruppo devono, prima di lasciare l'area, provvedere alla pulizia della parte utilizzata. L'abbandono di rifiuti o suppellettili in genere, sull'area utilizzata, rappresenta violazione al presente Regolamento.

CONTRIBUTI VOLONTARI

Art. 29 -

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini per la realizzazione e la manutenzione delle aree verdi di cui all'art. 1, al fine di migliorare il rapporto degli stessi con il proprio territorio e di diffondere una vera cultura del verde.

La collaborazione si esprime con il sostegno finanziario, con il lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e di materiali.

Art. 30 -

Sono identificati quali soggetti operatori:

aziende, enti, cooperative e consorzi;
associazioni di cittadini, fondazioni;
gruppi di cittadini, comitati, scolaresche, singoli cittadini.

Art. 31 -

Il lavoro volontario, prestato da soggetti singoli o riuniti in associazioni, gruppi o comitati, deve essere organizzato e controllato dal Responsabile del Servizio con le seguenti modalità:

i piccoli interventi senza continuità nel tempo sono preventivamente concordati con il Responsabile del Servizio, cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera, sentita l'Amministrazione Comunale; gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti, sono autorizzati dall'Assessorato competente sulla base di una proposta, presentata dagli aspiranti volontari, descrittiva dell'organizzazione del lavoro e dei tempi di realizzazione; le nuove realizzazioni e gli interventi di entità consistente devono essere concordati con l'Amministrazione Comunale e costituire oggetto di convenzione fra quest'ultima e gli aspiranti realizzatori volontari.

Art. 32 -

Le opere difformi da quanto descritto nella proposta o nella convenzione devono essere rimosse da parte del contraente previa diffida del Responsabile del Servizio o dell'Amministrazione Comunale che preveda anche l'intervento sostitutivo a spese del contraente. Qualora non sia più possibile la remissione in ripristino, il contraente sarà tenuto al risarcimento del danno arrecato al patrimonio naturale.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 33 -

L'attività di vigilanza è esercitata dall'amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale.

Art. 34 -

Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da L. 50.000 (ora € 25,82) a L. 1.000.000.(ora € 516,46)= che verrà determinata dal Sindaco in base alle vigenti disposizioni.

Ferme restando:

la possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione o dai regolamenti vigenti.